



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, salvo proroga concessa su istanza del proponente, e che tali termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 con cui, a seguito dell'istanza presentata in data 18 dicembre 2008 dalla società Edison S.p.A., è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe nel comune di Presenzano (CE);

PRESO ATTO che la compatibilità ambientale del sopra citato progetto è stata espressa subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni tra cui la n. 13.a) che stabilisce che "*dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite*";



VISTA la nota prot. ASEE/Svii CG-PU 737 del 15 aprile 2014 con cui la società Edison S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini di validità del citato provvedimento di compatibilità ambientale al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti e successivi al disposto della prescrizione n. 13.a);

VISTO il decreto n. 322 del 30 dicembre 2014 che ha prorogato, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., i termini di validità del citato decreto di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 per un periodo pari a 24 mesi, ovvero sino al 14 dicembre 2016;

VISTA la nota prot. ASEE/Svii CG-PU 2189 del 14 ottobre 2016, acquisita al prot. 25266/DVA del 17 ottobre 2016, con cui la società Edison S.p.A. ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 pari a 48 mesi, ovvero sino al 14 dicembre 2020, e ha trasmesso la "*Relazione Ambientale di Accompagnamento*" al fine di verificare che le condizioni dell'ambiente interessato dall'inserimento dell'opera non abbiano subito modifiche tali da inficiare la valutazione degli impatti già effettuata;

CONSIDERATE le seguenti motivazioni della società Edison S.p.A. in merito alla richiesta di proroga:

- con riferimento a quanto previsto nella prescrizione n. 13.a) del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 in merito agli interventi per la riduzione di emissioni in atmosfera ed in relazione a quanto sull'argomento già valutato dall'ISPRA, la Società ha previsto l'installazione di un sistema di abbattimento catalitico, che ha comportato una modifica progettuale della Centrale già autorizzata;
- tale modifica progettuale ha richiesto l'attivazione della procedura di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. a seguito dell'istanza presentata dalla società Edison S.p.A. in data 28 settembre 2016;
- tenuto conto delle tempistiche necessarie per definire il detto procedimento di assoggettabilità, per dette modifiche impiantistiche in attuazione alla summenzionata prescrizione n. 13.a), la Società ha rappresentato che non è stato possibile "*completare la progettazione esecutiva e proseguire con la cantierizzazione del progetto nelle tempistiche utili*";

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2265 del 20 dicembre 2016, assunto al prot. 30799/DVA del 21 dicembre 2016 con cui la Commissione, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto non accoglibile la richiesta di proroga;



VISTA la nota prot. 280/DVA del 9 gennaio 2017 con cui, stante il parere negativo n. 2265/2016 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, si è provveduto a comunicare alla società Edison S.p.A., ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento negativo in ordine all'istanza di proroga, informando la medesima Società della facoltà di presentare, entro dieci giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che la società Edison S.p.A. con nota prot. ASEE/Svii CG-PU 112 del 18 gennaio 2017, acquisita al prot. 1041/DVA del 19 gennaio 2017, nel presentare le proprie osservazioni in merito al citato parere negativo n. 2265/2016 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha anche riformulato la richiesta di proroga in 36 mesi;

VISTA la nota prot. ASEE/Svii CG-PU 388 del 15 febbraio 2017, acquisita al prot. 3567/DVA del 15 febbraio 2017, con cui la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione della Relazione precedentemente inoltrata, contenente un'analisi e un confronto dei diversi quadri di riferimento trattati nello studio di impatto ambientale allegato all'istanza di valutazione di impatto ambientale del 2008;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2333 del 10 marzo 2017, assunto al prot. 5864/DVA del 13 marzo 2017;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con detto parere n. 2333/2017, sulla base di una valutazione della ulteriore documentazione fornita dalla Società con note del 18 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017, ha ritenuto congrua una proroga di 12 mesi dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, già prorogati di 24 mesi con decreto n. 322 del 30 dicembre 2014;

ACQUISITO il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 12123 del 19 aprile 2017, assunto al prot. 9349 del 19 aprile 2017;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2265 del 20 dicembre 2016, costituito da 12 pagine;
2. parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2333 del 10 marzo 2017, costituito da 16 pagine;



3. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 12123 del 19 aprile 2017, costituito da 1 pagina;

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter accogliere, seppure nei termini temporali di seguito specificati, l'istanza di ulteriore proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, avanzata dalla società Edison S.p.A. con nota prot. ASEE/Svii CG-PU 2189 del 14 ottobre 2016, successivamente rettificata con nota prot. ASEE/Svii CG-PU 112 del 18 gennaio 2017;

RITENUTO altresì che una eventuale ulteriore definizione dei termini di validità del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 potrà essere considerata a valle della conclusione del procedimento di assoggettabilità ex art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. relativo alla modifica del progetto della centrale, già oggetto del detto decreto n. 1885/2009, consistente nell'installazione di un sistema di abbattimento catalitico delle emissioni;


DECRETA

ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe nel comune di Presenzano (CE), presentato dalla società Edison S.p.A., già prorogato fino al 14 dicembre 2016 con decreto n. 322 del 30 dicembre 2014, è prorogato di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 14 dicembre 2017.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Edison S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano e all'ARPA Campania.

Sarà cura della Regione Campania comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

